

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev. 01 - 01 luglio 2024

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "CGA") si applicano a tutte le forniture di beni e/o di servizi che saranno effettuate dal fornitore (in seguito "Fornitore") a Colorobbia Italia S.p.a. (in seguito "Colorobbia" o, alternativamente, l'"Acquirente"). Le CGA, insieme con la descrizione dei beni e/o servizi e le eventuali relative specifiche tecniche, contenute nell'offerta del Fornitore, ed insieme con l'ordine di acquisto (in seguito "OA") emesso dall'Acquirente, costituiscono congiuntamente il contratto (in seguito "Contratto") che disciplina l'acquisto, da parte dell'Acquirente, dei beni e/o servizi del Fornitore.

1.2. Le presenti CGA prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore e su ogni previsione predisposta unilateralmente da quest'ultimo, sia essa inserita nell'offerta o in ogni altro documento.

1.3. Ogni deroga alle CGA sarà valida ed efficace solo se approvata specificatamente per iscritto da Colorobbia.

1.4. Nel caso in cui venga stipulato uno specifico contratto di fornitura tra il Fornitore e l'Acquirente, le CGA disciplineranno tutti gli aspetti non coperti o disciplinati da tale specifico contratto.

1.5. L'instaurazione e l'esecuzione di un rapporto commerciale tra il Fornitore e l'Acquirente in nessun caso implica la creazione tra le Parti di una joint venture, una partnership o altra forma di associazione di affari. Il Fornitore e l'Acquirente agiscono come contraenti indipendenti; pertanto, il Fornitore non ha alcun titolo per vincolare l'Acquirente in alcun modo nei confronti di terzi. Inoltre, il Fornitore deve farsi carico dei rischi e delle responsabilità per la direzione del personale e per l'organizzazione dei mezzi impiegati per effettuare la fornitura richiesta dall'Acquirente.

Art. 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ORDINI DI ACQUISTO

2.1. L'OA emesso dall'Acquirente può essere:

- chiuso (di seguito "OA Chiuso") se è riferito ad un singolo acquisto di beni e/o di servizi oppure
- aperto (di seguito "OA Aperto") se è riferito ad acquisti multipli di beni e/o di servizi che devono essere effettuati nel lasso temporale specificato nell'OA Aperto.

2.2. Il Contratto tra le Parti relativo alla fornitura dei beni e/o dei servizi specificati nell'OA deve intendersi concluso al ricevimento, da parte dell'Acquirente, dell'accettazione scritta dell'OA da parte del Fornitore, tramite la sottoscrizione per accettazione dell'OA o tramite l'invio di conferma d'ordine. Tale conferma scritta deve essere fatta dal Fornitore entro tre giorni dal ricevimento dell'OA. In caso di mancata accettazione scritta, da parte del Fornitore, dell'OA entro il suddetto termine, l'Acquirente ha facoltà di revocare/annullare il relativo OA.

2.3. L'accettazione dell'OA da parte del Fornitore, per iscritto o per *facta concludentia* (esecuzione dell'OA) implica la piena e incondizionata accettazione delle CGA.

2.4. Ogni variazione, da parte del Fornitore, all'OA è valido ed efficace solo in caso di espressa approvazione per iscritto da parte dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di modificare l'OA accettato dal Fornitore ma non ancora completamente eseguito, senza diritto per il Fornitore a indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo.

2.5. L'Acquirente deve acquistare una quantità minima annua e/o mensile solo se questo è espressamente pattuito per iscritto tra le Parti.

Art. 3. CONSEGNA

3.1. I beni ordinati devono essere consegnati entro la tempistica e in conformità al termine di resa (secondo gli Incoterms in vigore alla data della consegna) specificati nell'OA. Ogni variazione al termine di resa e/o al tempo di consegna risultante dall'OA è valida ed efficace solo se concordata tra le Parti per iscritto. Allo stesso modo, i servizi, che devono eventualmente essere prestati dal Fornitore, devono essere resi e completati entro la tempistica stabilita nell'OA. In ogni caso, l'Acquirente ha diritto, previa semplice comunicazione scritta al Fornitore, di modificare le date di consegna dei beni e di prestazione dei servizi specificati nell'OA.

3.2. Le consegne parziali o anticipate dei beni o le forniture parziali o anticipate dei servizi sono consentite solo se espressamente previste nell'OA o espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente. In mancanza di tale espressa previsione o accettazione, l'Acquirente ha facoltà di restituire al Fornitore, a costi, spese e rischi di quest'ultimo, i beni consegnati anticipatamente rispetto alla data di consegna o consegnati parzialmente o, alternativamente, ha facoltà di porre a carico del Fornitore i relativi costi di immagazzinaggio e ogni altro costo o spesa derivante da o relativa alla consegna parziale o alla consegna anticipata. L'Acquirente ha diritto di compensare tali costi e spese con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore. Resta inteso che, anche ove l'Acquirente non restituisca i beni o servizi che sono stati consegnati parzialmente o in anticipo senza previo accordo o accettazione, il termine di pagamento originariamente concordato rimane invariato e il Fornitore non ha titolo per chiedere il pagamento in conseguenza della consegna parziale o anticipata effettuata.

3.3. Insieme con i beni, il Fornitore deve fornire all'Acquirente tutti i certificati, le dichiarazioni, i documenti e le istruzioni per l'uso corretto e sicuro dei beni e, ove applicabile, per la loro manutenzione, quali possono essere richiesti dall'Acquirente e specificati nel Contratto e/o che sono prescritti da leggi e regolamenti italiani e dell'Unione Europea (inclusi, in via esemplificativa e nei limiti in cui applicabili ai beni, specifiche tecniche, schede di sicurezza, certificati di conformità CE, manuali d'uso e di manutenzione, certificati di analisi, certificati di qualità, dichiarazioni a lungo termine).

COLOROBBLIA ITALIA S.p.A. (socio unico)

Sede Legale: Via Pietramarina, 53 - 50053 SOVIGLIANA, Vinci (Firenze) Italia
Sede Amm.va: Via Pietramarina, 123 - 50053 SOVIGLIANA, Vinci (Firenze) Italia

Tel. +39 0571 7091 - Fax +39 0571 709 853

cap.soc. Euro 2.080.000 i.v - R.I. Firenze e P.IVA/C.F. IT-00435210489 - R.E.A. FI 218239 - Cod. Mec. FI 014477
info@colorobbiaitalia.it - www.colorobbiaitalia.it

(Società soggetta alla direzione e coordinamento di Colorobbia Holding S.p.A. - Vinci - R.I. Firenze e P.IVA/C.F. IT-01847510482)

Inoltre, il Fornitore deve, nei limiti in cui applicabile, emettere la dichiarazione di origine preferenziale dei beni forniti e deve fornire all'Acquirente le informazioni, i certificati e documenti similari che quest'ultimo può richiedere per essere conforme agli obblighi relativi ai minerali e ai metalli provenienti da zone di conflitto. In caso di omessa fornitura, da parte del Fornitore, dei documenti necessari suindicati, l'Acquirente ha diritto di sospendere il pagamento ancora dovuto per la fornitura fino alla consegna di detti documenti, senza diritto per il Fornitore di avanzare pretese di qualsiasi tipo derivanti da tale sospensione. Ove il Fornitore non fornisca i documenti entro tre giorni dalla richiesta scritta dell'Acquirente, quest'ultimo ha facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, di trattenere definitivamente l'ammontare ancora dovuto al Fornitore e di richiedere il rimborso della differenza tra l'ammontare pagato fino alla data di cessazione e il valore dei beni e/o servizi forniti alla data di risoluzione (e consegnati, sulla base della richiesta dell'Acquirente in conformità all'art. 9.3. che segue, dopo la cessazione), salvo il diritto per l'Acquirente al risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione anticipata.

Il Fornitore è tenuto alla conservazione corretta e su base confidenziale di tutti i documenti relativi al rapporto commerciale con l'Acquirente così come di ogni documento fornito dall'Acquirente nell'esecuzione e/o allo scopo di esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto.

3.4. La tempistica di consegna specificata nell'OA deve essere considerata come vincolante ed essenziale per l'Acquirente. Pertanto, la tempistica concordata per la consegna dei beni e/o per l'esecuzione e completamento dei servizi può essere ritardata solo in caso di evento di Forza Maggiore (come definito in prosieguo), soggetto a comunicazione dettagliata per iscritto da parte del Fornitore. Il ritardo derivante dal corrispondente ritardo di consegna da parte dei sub-contractors o dei sub-fornitori del Fornitore in nessun caso può essere considerato come evento di Forza Maggiore.

3.5. Nel caso di ritardo nella consegna dei beni e/o nell'espletamento e ultimazione dei servizi, l'Acquirente avrà diritto, per ogni giorno di ritardo, ad una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del prezzo dei beni e/o servizi rispetto ai quali si è verificato il ritardo, salvo in ogni caso il diritto per l'Acquirente a richiedere il risarcimento dei danni diretti, indiretti e consequenziali. L'ammontare massimo della penale in base alla presente clausola non deve eccedere il 10% (dieci per cento) del valore dei beni e/o servizi ritardati.

La presente previsione lascia salvo ed impregiudicato il diritto per l'Acquirente di risolvere il Contratto e di avanzare richieste di risarcimento danni di ogni tipo (in via esemplificativa perdita di business, perdita di profitto, fermo produzione, danno reputazionale) nel caso in cui il ritardo sia superiore a 20 (venti) giorni rispetto alla data concordata di consegna dei beni o di fornitura dei servizi. In tal caso, il danno non può essere inferiore all'ammontare che risulta dall'applicazione della suddetta penale fino alla data di consegna dei beni da parte di un terzo o fino alla data di completamento del servizio da parte di un terzo prestatore di servizi, salvo ogni ulteriore danno.

L'Acquirente ha facoltà di compensare ogni ammontare allo stesso dovuto per il ritardo nella consegna (a titolo di penale e di eventuali ulteriori danni) con l'ammontare dovuto al Fornitore per la fornitura di beni e/o servizi.

3.6. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3.4. e 3.5. che precedono, il Fornitore, ove preveda un ritardo nella consegna rispetto alla tempistica concordata stabilita nell'OA, deve informare immediatamente l'Acquirente sulle ragioni del ritardo e sulla nuova data attesa di consegna.

Art. 4. QUANTITA'

4.1. Il Fornitore deve consegnare i beni nelle quantità specificate nell'OA. Nella misura massima consentita dalla legge, le eventuali stime di acquisto fornite dall'Acquirente sono meramente indicative e non vincolanti. Pertanto, l'Acquirente non è responsabile delle azioni intraprese dal Fornitore sulla base di tali previsioni.

4.2. L'Acquirente deve comunicare al Fornitore per iscritto ogni discrepanza quantitativa, per eccesso o per difetto. Nel caso in cui la quantità consegnata è inferiore a quella ordinata, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, ad integrare la quantità mancante, salvo il diritto per l'Acquirente di avanzare pretese per ogni danno diretto e indiretto (inclusi, in via meramente semplificativa, perdita di profitto, perdita di business, ritardo o fermo produzione); invece, nel caso di consegna, da parte del Fornitore, di quantità in eccesso rispetto a quelle ordinate, l'Acquirente ha diritto, a sua discrezione, di:

- accettare le quantità consegnate, a prescindere dalle differenze; oppure
- restituire al Fornitore, a costi, spese e rischi di quest'ultimo, i beni consegnati in eccesso. In tal caso, l'Acquirente ha diritto di compensare tali costi e spese con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.

La medesima previsione si applica anche in caso di consegna di beni non ordinati.

Art. 5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI

5.1. I rischi relativi ai beni oggetto di fornitura passano all'Acquirente in conformità al termine di resa concordato.

5.2. La proprietà dei beni passa all'Acquirente alla consegna in conformità al termine di resa concordato tra le Parti, come da Incoterms in vigore alla data della consegna.

Art. 6. IMBALLO

6.1. Il Fornitore deve fornire i beni con un imballo adeguato ed idoneo, tenuto conto della natura dei beni, e tale da proteggerli contro, a titolo meramente esemplificativo, condizioni meteorologiche, corrosione, carico, scarico e sinistri, condizioni di immagazzinaggio, vibrazioni e scosse, rischio di dispersione, contaminazione etc.

6.2. L'imballo deve essere corredato di appropriati marchi ed etichette, in conformità alle leggi italiane e dell'Unione Europea applicabili, e deve specificare l'adozione, se necessario, di speciali precauzioni durante lo scarico.

6.3. Nel caso in cui sia richiesto al Fornitore un imballo speciale, quest'ultimo deve conformarsi alle specifiche fornite dall'Acquirente.

6.4. Il Fornitore è responsabile di tutte le spese e/o i danni subiti dall'Acquirente a causa delle carenze nell'imballo o nella spedizione.

Art. 7. QUALITA' DEI BENI/SERVIZI E GARANZIA

7.1. Il Fornitore garantisce che:

- i beni forniti sono esenti da vizi e difetti e della migliore qualità, corrispondono a quanto previsto nell'OA e alle eventuali specifiche tecniche fornite dal Fornitore e previamente approvate dall'Acquirente, sono conformi alle norme e ai regolamenti applicabili ed idonei all'uso previsto;
- nei limiti in cui la presente previsione è applicabile, i beni forniti sono stati attentamente testati e certificati dal Fornitore prima della consegna sulla base delle previsioni dell'OA e delle relative specifiche tecniche;
- i servizi forniti sono conformi a quanto stabilito nell'OA, sono svolti a regola d'arte, con la massima diligenza e in conformità con le migliori pratiche, sono resi nella piena e stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili e da personale competente, qualificato ed esperto;
- i beni e/o i servizi forniti non violano diritti di terze parti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- il medesimo possiede tutte le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi per la fornitura dei beni e/o dei servizi in base al Contratto;
- il medesimo rispetta rigorosamente le leggi applicabili sul lavoro, la previdenza, la salute e la sicurezza sul lavoro con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e adempie puntualmente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili;
- nella misura in cui il personale del Fornitore deve svolgere una qualche attività presso i locali dell'Acquirente, tale personale è soggetto esclusivamente alle direttive e al potere direzionale ed organizzativo del Fornitore, il quale è responsabile di trasmettere previamente a tale personale l'informativa dell'Acquirente sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nello stabilimento e di garantire che detto personale sia debitamente formato, informato ed addestrato per le attività da svolgere e rispetti le norme e la policy dell'Acquirente per l'accesso da parte dei visitatori esterni.

7.2. Il Fornitore deve effettuare le necessarie ed appropriate verifiche e controlli dei beni prima della loro spedizione. In ogni caso, il Fornitore deve consentire, all'Acquirente o ai rappresentanti nominati da quest'ultimo, di accedere ai suoi locali durante la produzione dei beni e di effettuare ispezioni allo scopo di verificare la regolare esecuzione della fornitura, fornendo all'Acquirente ogni informazione e/o assistenza, inclusa ogni informazione dettagliata sui rischi presenti nello stabilimento del Fornitore e sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate nel sito (norme di comportamento per visitatori esterni, procedure di sicurezza in caso di emergenza, zone pericolose, aree riservate, etc.). Ogni ispezione da parte dell'acquirente in virtù della presente clausola non implica accettazione dei beni, non limita la responsabilità del Fornitore e non riduce i diritti dell'Acquirente. Allo stesso modo, la ricezione incondizionata dei beni e/o dei servizi da parte dell'Acquirente non costituisce accettazione definitiva di detti beni e/o servizi.

7.3. La garanzia di cui all'art. 7.1. che precede per ciò che concerne la qualità e la conformità dei beni forniti e/o dei servizi resi è concessa per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente:

- per i beni forniti, dalla data di ricezione dei beni allo stabilimento dell'Acquirente o dalla data di consegna dei relativi documenti in conformità alla clausola 3.3. che precede (a seconda di quella che è la data posteriore) o, nel caso di beni che devono essere testati dopo la loro installazione, dalla data del completamento con esito positivo del test o dalla data di consegna dei relativi documenti in conformità alla clausola 3.3. che precede (a seconda di quella che è la data posteriore);
- per i servizi forniti, dal loro totale completamento o dalla data dei relativi documenti in conformità alla clausola 3.3. che precede (a seconda di quella che è la data posteriore).

7.4. In qualsiasi momento dal ricevimento dei beni forniti e per la durata della garanzia, l'Acquirente deve informare per iscritto il Fornitore di ogni difetto, malfunzionamento e/o non conformità dei beni o servizi forniti entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta, cui il Fornitore deve porre rimedio mediante sostituzione o riparazione dei beni difettosi o non conformi o mediante assunzione di ogni azione per rimediare alla carenza o alla non correttezza dei servizi resi, salvo che l'Acquirente chieda il rimborso del prezzo pagato per la fornitura viziata o difettosa. L'eventuale restituzione dei beni al Fornitore sarà effettuata a costi, spese e rischi di quest'ultimo. I beni sostituiti o riparati devono essere garantiti dal Fornitore per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dal giorno in cui la sostituzione o la riparazione è stata completata con esito positivo a soddisfazione dell'Acquirente. Questa previsione lascia salvo ed impregiudicato ogni altro diritto per l'Acquirente derivante dal Contratto e/o dalle leggi applicabili.

7.5. Il Fornitore deve manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni azione, contestazione, controversia e pretesa, anche con riferimento a terze parti, così come da ogni danno, costo e spese derivanti dalla violazione della garanzia prevista nel presente art. 7, inclusa ogni pretesa derivante dalle leggi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ogni pagamento che può essere richiesto all'Acquirente, anche solidalmente o individualmente, per stipendi, ritenute, contributi previdenziali, contributi assicurativi, sanzioni (penali, amministrative, fiscali o di altra natura) relative al personale dipendente del Fornitore per le prestazioni dei servizi o al personale dei sub-contractors del Fornitore e/o per il danno biologico e morale sofferto da tale personale.

ART. 8. PREZZO DELLA FORNITURA- PAGAMENTO

8.1. Il prezzo dei beni e/o dei servizi che devono essere forniti dal Fornitore è stabilito nell'OA ed è fisso ed invariabile per la durata del Contratto. Ogni variazione del prezzo, anche se dovuta a variazioni, richieste dall'Acquirente, dell'oggetto della fornitura, deve essere previamente approvata per iscritto da quest'ultimo.

8.2. Salvo che sia diversamente specificato in modo espresso nel relativo OA, le spese per imballo, trasporto, spedizione, assicurazione e consegna, così come ogni onere fiscale relativo alla fornitura restano a carico del Fornitore, con la sola eccezione per le tasse ed imposte che, sulla base delle leggi e regolamenti italiani e/o dell'Unione Europea, devono essere sostenute dall'Acquirente.

8.3 Il pagamento del prezzo dei beni e/o servizi deve essere fatto nel termine stabilito nell'OA a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario specificato nella fattura, salvo che sia diversamente concordato nel caso specifico. Tuttavia, l'Acquirente avrà diritto di sospendere il pagamento nel caso di contestazioni pendenti così come nel caso di violazione, da parte del Fornitore, di taluna delle sue obbligazioni di cui al presente documento.

8.4. Le fatture devono sempre fare riferimento all'OA. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie secondo le leggi applicabili, ciascuna fattura deve indicare in dettaglio:

- la data e il numero dell'OA cui la relativa fattura si riferisce e il packing list;
- il prezzo della fornitura e l'eventuale IVA applicabile, tranne i casi in cui la normativa fiscale applicabile prevede l'esenzione dall'IVA; in dette ipotesi, deve essere inviata all'Acquirente una dichiarazione sostitutiva scritta con la partita iva e il codice fiscale;

- le coordinate bancarie su cui deve essere bonificato il prezzo della fornitura; e
- la data e il numero del documento di trasporto (DDT).

In caso di mancato inserimento in dettaglio di uno dei suindicati elementi, le fatture saranno rinviate al Fornitore per essere completate e il relativo pagamento sarà sospeso fino al ricevimento della fattura debitamente compilata.

Art. 9. CESSAZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO

9.1. in aggiunta alle ipotesi di cessazione anticipata previste nelle altre previsioni delle presenti CGA, l'acquirente avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza diritto per il Fornitore ad avanzare pretese a qualsiasi titolo nei confronti dell'Acquirente nell'ipotesi in cui:

- a) il ritardo nella consegna dei beni o nell'esecuzione e ultimazione dei servizi ecceda di 20 (venti) giorni la data concordata;
- b) il Fornitore viola una o più delle sue obbligazioni di cui all'art. 3 e/o 7 e/o 11 e/o 12 e/o 15 e/o 18 delle CGA;
- c) il Fornitore cede o tenta di cedere il Contratto a terzi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente;
- d) il Fornitore è sottoposto ad una procedura concorsuale, è posto in liquidazione volontaria o fa ricorso a strumenti giudiziali o stragiudiziali per la gestione della crisi.

L'Acquirente che intende risolvere il Contratto deve farne comunicazione scritta al Fornitore, specificando le ragioni della cessazione.

9.2. Inoltre, l'Acquirente ha facoltà di recedere dal Contratto relativo ad un OA Aperto in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, dando al Fornitore un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tal caso, il Fornitore riceverà solo il prezzo dei beni e servizi forniti fino alla data in cui il recesso diventa efficace.

9.3. In caso di risoluzione del Contratto in conformità all'art. 9.1. o 9.2. che precedono, il Fornitore deve cooperare con l'Acquirente per il corretto trasferimento delle attività ad altro fornitore. L'Acquirente ha diritto di decidere, a sua discrezione, se richiedere o meno la consegna dei beni ordinati prima della risoluzione del Contratto e non ancora consegnati alla data di cessazione, dandone comunicazione scritta al Fornitore.

L'Acquirente ha in ogni caso il diritto a trattenere definitivamente l'ammontare ancora dovuto al Fornitore per la fornitura dei beni e/o servizi e di chiedere il rimborso della differenza tra l'ammontare pagato fino alla data di cessazione e il valore dei beni e/o dei servizi forniti alla data di cessazione e, se richiesto dall'Acquirente, consegnati dopo tale data, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Acquirente a causa della risoluzione anticipata.

Inoltre, alla cessazione del Contratto, il Fornitore deve prontamente restituire all'Acquirente ogni documento fornito da quest'ultimo al fine di consentire al Fornitore di dare esecuzione al Contratto.

Art. 10. FORZA MAGGIORE

10.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità per violazione del Contratto nel caso in cui è impedita dall'adempiere una o più delle sue obbligazioni in base al presente accordo a causa di un evento di forza maggiore.

10.2. Ai fini della presente clausola, "Forza Maggiore" significa il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una parte di adempiere una o più delle sue obbligazioni, purché la Parte interessata dimostri che l'impedimento va al di fuori del suo ragionevole controllo, che lo stesso non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto al tempo della conclusione del Contratto e che i suoi effetti non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

La Parte interessata deve informare senza ritardo l'altra Parte dell'evento di Forza Maggiore.

10.3. Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore continui per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore, senza diritto per quest'ultimo di avanzare pretese di ogni tipo e a qualsiasi titolo derivanti dalla cessazione del Contratto.

Art. 11. ASSICURAZIONE

11.1. Il Fornitore deve stipulare e mantenere in vigore a sue spese, per l'intera durata del Contratto e per un periodo addizionale di 2 (due) anni a partire dalla data di consegna dei beni o del completamento della prestazione dei servizi in favore dell'Acquirente, in aggiunta alla copertura assicurativa prescritta per legge, una polizza per la responsabilità civile verso terzi e una polizza per la responsabilità da prodotto difettoso, ciascuna di esse per un ammontare appropriato, idoneo a coprire ogni possibile rivendicazione, azione e procedimento relativo a o derivante dalla fornitura dei beni e servizi in base al Contratto.

11.2. Su richiesta scritta dell'Acquirente, il Fornitore deve consegnare una copia di dette polizze assicurative.

11.3. L'esistenza e il mantenimento di detta copertura assicurativa non limita, modifica o sostituisce le obbligazioni del Fornitore in base al presente documento, incluso l'obbligo di risarcimento del danno da parte del Fornitore nei confronti dell'Acquirente e/o di terzi.

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1. Il Fornitore non può cedere il Contratto o l'esecuzione totale o parziale del Contratto a terzi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

Allo stesso modo, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti, la cessione dei crediti derivanti dal Contratto non è consentita.

Il Fornitore che si avvale di sub-fornitori o sub-contractors rimane esclusivo responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi inadempimento, da parte di tali soggetti, alle loro obbligazioni di legge e/o contrattuali.

Il Fornitore autorizzato a cedere il Contratto deve garantire il corretto e puntuale adempimento, da parte del cessionario, alle obbligazioni assunte con la cessione a suo favore del Contratto.

12.2. L'Acquirente ha facoltà di cedere il Contratto, senza necessità di consenso del Fornitore, a qualsiasi società del Gruppo Colorobbia.

Art. 13. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Acquirente devono essere inviate a mezzo pec all'indirizzo: colorobbiaitaliaspa@legamail.it o a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo: Via Pietramarina n. 123, 50059 Sovigliana-Vinci (Fi).

Le comunicazioni relative alla gestione operativa delle forniture di beni e/o servizi devono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo che sarà indicato dall'Acquirente.

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CONTATTO

I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del rapporto di fornitura (di seguito le "Informazioni di Contatto"), dovranno essere trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della disciplina normativa e regolamentare in vigore.

Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del rapporto di fornitura e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

Per quanto riguarda l'Acquirente, le Informazioni di Contatto saranno trattate in Italia e/o in Europa, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.

Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate a terze parti che forniscono all'Acquirente prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate all'Acquirente, soggetti, enti e/o società coinvolte nella gestione e/o che partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, i quali, ove designati Responsabili esterni al Trattamento, sono tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto da questo accordo. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.

Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso Colorobbia, inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@colorobbiaitalia.com.

Colorobbia, quale Titolare del trattamento, ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del GDPR che può essere contattato, per questioni inerenti il trattamento dei Dati, al seguente recapito: dpo@colorobbia.it.

Art. 15. PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

15.1. Il Fornitore deve essere esclusivo titolare o avere il legittimo diritto di usare, sulla base di un titolo legittimo, i diritti di proprietà intellettuale per produrre e commercializzare i beni che devono essere forniti all'Acquirente e per svolgere i servizi che devono essere resi a quest'ultimo. Il Fornitore, con la sottoscrizione delle CGA, conferma che i suoi diritti di proprietà intellettuale sono pienamente validi ed efficaci e che la fornitura dei beni e/o dei servizi non viola diritti di terzi.

15.2. La messa a disposizione o la divulgazione, da parte dell'Acquirente, di informazioni, tecnologie e/o know-how (a titolo meramente esemplificativo, fornitura di disegni, lay-out, specifiche tecniche, campioni) allo scopo di consentire al Fornitore di dare esecuzione al Contratto in nessun caso implica un trasferimento o una licenza per il loro uso. Pertanto, essi rimangono di esclusiva proprietà dell'Acquirente, così come ogni marchio, nome commerciale e logo dell'Acquirente e nessun diritto sorge a favore del Fornitore. Tali informazioni, tecnologie e know-how costituiscono informazioni riservate ai sensi degli artt. 15.4. e seguenti.

15.3. Qualsiasi invenzione, miglioramento o sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale o industriale conseguito o sviluppato come risultato del rapporto commerciale tra le Parti apparterrà all'Acquirente.

15.4. Il Fornitore si obbliga a non, direttamente o indirettamente, registrare o consentire che i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, advisors e consulenti registrino marchi, nomi commerciali e/o altri segni distintivi che sono uguali o simili o confondibili con i marchi, i nomi commerciali, i loghi e/o i segni distintivi dell'Acquirente e/o delle sue Affiliate.

Devono essere considerati e trattati come "Informazioni Riservate" tutti i dati, i documenti, in qualsiasi formato, e le informazioni relative a e/o appartenenti all'Acquirente e/o alle sue Affiliate, che non sono di pubblico dominio in quanto non accessibili al pubblico tramite fonti o canali ufficiali. A titolo meramente esemplificativo, le Informazioni Riservate includono i dati, i documenti e le informazioni relative al rapporto commerciale tra le Parti, compresi i termini e le condizioni di acquisto, i prodotti e i processi produttivi dell'Acquirente, i campioni, le formule, le specifiche tecniche, le analisi chimico-fisiche, gli impianti, le attrezzature, le macchine, gli strumenti, i prototipi, i progetti, i disegni, i lay-out, i segreti industriali e commerciali, le attività di business e di marketing, i dati finanziari ed economici, le previsioni, i piani di sviluppo, le analisi, le strategie, il know-how, le tecnologie, i metodi, a prescindere dal fatto che le Informazioni Riservate siano divulgate oralmente, per iscritto, tramite dimostrazione o in ogni altra forma.

15.5. Il Fornitore è tenuto a non divulgare le Informazioni Riservate a terzi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente e a non usare tali Informazioni, direttamente o indirettamente, nell'interesse proprio o di terzi, per uno scopo diverso dall'esecuzione del Contratto e deve trasmettere le Informazioni Riservate solo alle proprie Affiliate (ogni persona fisica o giuridica, comunque costituita, da cui il Fornitore è controllato o che lo stesso controlla, direttamente o indirettamente, e ogni altro soggetto giuridico controllato da una persona o giuridica da cui è controllato il Fornitore), direttori, amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori o sub-contractor (in seguito collettivamente indicati i "Rappresentanti") - con cui il Fornitore è solidalmente responsabile in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza - se e nei limiti in cui essi hanno necessità di conoscere tali informazioni allo scopo di eseguire il Contratto e solo dopo che tali Rappresentanti abbiano concordato per iscritto di essere vincolati dall'obbligo di riservatezza a condizioni sostanzialmente simili a questa clausola 15. Il Fornitore deve conservare all'interno dei suoi locali ogni forma tangibile di Informazione Riservata fornita dall'Acquirente e deve adottare ogni misura ritenuta necessaria per prevenire la perdita o l'accesso non autorizzato alle Informazioni Riservate da parte di soggetti diversi dai Rappresentanti. Nel caso in cui l'Acquirente metta a disposizione del Fornitore campioni di prodotti o composizioni chimiche o formulazione (in seguito indicate "Materiali"), quest'ultimo non deve, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, apportare qualsiasi alterazione ai Materiali, non deve analizzarli e fare reverse engineering o richiedere a terzi di farlo e non deve trasferire o altrimenti disporre dei Materiali e/o consentire a terzi di avere accesso ai Materiali.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Fornitore sarà responsabile, sia a livello penale che civile, per tutti i danni, contrattuali e non contrattuali, che tale violazione può causare all'Acquirente o a terzi.

15.6. Ogni forma tangibile di Informazione Riservata, su richiesta dell'Acquirente, deve essere immediatamente restituita a quest'ultima.
15.7. L'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore fintanto che le Informazioni Riservate non divengano di pubblico dominio per causa diversa dalla violazione del presente art. 15. In ogni caso, se il Fornitore ritiene che le Informazioni Riservate siano divenute di pubblico dominio, deve continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza a meno che l'informazione risulti accessibile alla generalità tramite fonti o canali ufficiali o a meno che l'Acquirente dichiari per iscritto che l'informazione è divenuta di dominio pubblico.

Art. 16. LEGGE APPLICABILE E GIUDICE COMPETENTE

16.1. Le CGA e il Contratto/i che saranno stipulati tra le Parti saranno disciplinati dalla legge italiana.

16.2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, adempimento, esecuzione delle CGA e/o del/i Contratto/i tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Art. 17. PREVISIONI GENERALI

17.1. Nel caso in cui una o più previsioni delle CGA sia o siano dichiarate invalide, le restanti previsioni manterranno la loro piena validità ed efficacia.

17.2. Il ritardato o mancato esercizio, da parte dell'Acquirente, di un qualche diritto o potere derivante dalle CGA e/o dal Contratto non costituisce rinuncia a tale diritto o potere. Allo stesso modo, l'esercizio parziale di tale diritto o potere non inficia ogni ulteriore e successivo esercizio dello stesso o l'esercizio di ogni altro diritto o potere derivante dal presente accordo.

Art. 18. RISPETTO DELLE LEGGI, DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI/IMPORTAZIONI E DELL'ETICA COMMERCIALE

18.1. Il Fornitore dovrà rispettare e garantire che tutti i suoi funzionari, dipendenti, agenti o collaboratori rispettino tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili al rapporto commerciale instaurato tra le Parti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i regolamenti relativi al controllo delle esportazioni di prodotti e al controllo del commercio con l'estero, la non-proliferazione, le sanzioni commerciali, l'anti-terrorismo, l'anti-riciclaggio così come i regolamenti relativi ai diritti umani, il traffico di esseri umani, il lavoro minorile e la schiavitù, a rispettare le normative internazionali sul lavoro, la protezione dell'ambiente e la crescita sostenibile.

Il Fornitore dichiara e garantisce che il Fornitore stesso e, al meglio delle sue conoscenze, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti non sono inclusi in alcuna black-list, in alcuna lista di persone sottoposte a misure restrittive o a sanzioni internazionali e in ogni altra lista simile introdotta in Italia, nell'Unione Europea e/o negli U.S.A. o stabilita dalle organizzazioni internazionali. Parimenti, il Fornitore dichiara e garantisce che il Fornitore stesso e, al meglio delle sue conoscenze, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti non sono sottoposti ad indagini, procedimenti e/o ad ogni altra azione per violazione delle leggi, delle norme e dei regolamenti relativi a, in via esemplificativa, sanzioni internazionali, controllo delle esportazioni, anti-riciclaggio, anti-corrruzione, finanziamento del terrorismo, diritti umani. Il Fornitore, ove venga a conoscenza di tali indagini, processi o azioni, deve informare immediatamente l'Acquirente.

18.2. Allo stesso modo, il Fornitore deve rispettare ogni legge, regolamento, direttiva applicabile di ogni autorità, entità governativa e ogni altra istituzione nazionale ed internazionale relativa alle pratiche di natura corruttiva, incluse le disposizioni concernenti i pagamenti illegali o le offerte o promesse di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per l'esecuzione dei loro doveri o poteri. Pertanto, il Fornitore è tenuto a non, e deve far sì che i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti a loro volta si impegnino a non: a) offrire, fare o autorizzare regalie, pagamenti, omaggi o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, funzionari, dipendenti o agenti di qualsiasi autorità, ente governativo e ogni altra istituzione nazionale e internazionale; b) fare donazioni di qualsiasi natura ad un candidato ad una carica pubblica. Allo stesso modo, il Fornitore, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti devono astenersi dall'offrire, dare, chiedere, prestare o ricevere ogni omaggio, pagamento, regalia o beneficio di ogni altro tipo a qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente dell'Acquirente così come dall' eseguire qualsiasi azione che costituisca un'induzione ad ottenere un Contratto.

18.3. Il Fornitore deve rispettare e far sì che tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, fornitori, collaboratori e consulenti si conformino ai principi del Codice Etico fornito dall'Acquirente, disponibile sul sito <https://www.colorobbia.com/affiliate/colorobbia-italia/> e deve mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare comportamenti contrari al suddetto Codice Etico.

18.4. La violazione della presente previsione darà diritto all'Acquirente di risolvere con effetto immediato il Contratto in conformità all'art. 9.1. che precede.

Art. 19. REFERENZE

19.1 Il Fornitore non deve, salvo che abbia ottenuto il previo consenso scritto dell'Acquirente, pubblicizzare o divulgare in qualsiasi modo la conclusione di un contratto con l'Acquirente nè usare i marchi, i nomi commerciali e/o i loghi di Colorobbia nel suo materiale pubblicitario e promozionale.

Il Fornitore

Data, timbro e firma

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente per iscritto le seguenti clausole:

1.2. (prevalenza CGA); 1.3. (approvazione scritta per deroga CGA); 2.2. (conclusione del Contratto); 2.3. (piena accettazione CGA); 2.4. (approvazione scritta per variazioni ordine di acquisto); 3.1. (diritto di variare i tempi di consegna-deroga art. 1510, c. 2, c.c.); 3.2. (consegna anticipata non autorizzata); 3.3. (risoluzione per mancata fornitura di documenti); 3.4. (termine perentorio di consegna); 3.5. (penale per il ritardo); 4.2. (compensazione

spese di reso dei beni); 5.2. (passaggio di proprietà); 6.4. (responsabilità per imballo insufficiente); 7.1. (garanzia del Fornitore); 7.2. (no accettazione incondizionata di beni e servizi); 7.3. (durata della garanzia); 7.4. (rimedi per difetti/ non conformità); 7.5. (obbligo di risarcimento del Fornitore); 8.1. (invariabilità dei prezzi); 8.2. (spese a carico del Fornitore) 8.3. (diritto di sospensione pagamento); 9.1. (risoluzione anticipata); 9.2. (recesso); 10.3. (cessazione Contratto per Forza Maggiore); 11.1. (assicurazione); 12 (cessione del Contratto e responsabilità per sub-fornitori/sub-contractors); 14 (trattamento dei dati personali); 15.1. (non violazione diritti di terzi); 15.2. (no diritto o licenza); 15.3. (proprietà delle invenzioni); 15.5. (obbligo di riservatezza); 15.7. (durata riservatezza); 16.1. (legge applicabile); 16.2. (giudice competente); 17 (previsioni generali); 18 (conformità alla legge).

Il Fornitore

Data, timbro e firma